

GR_GERICHTE SK2 2023 41 vom 24. August 2023

GR Gerichte, 2023-08-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK2_2023_41

FR: GR_GERICHTE SK2 2023 41 du 24 août 2023

IT: GR_GERICHTE SK2 2023 41 del 24 agosto 2023

Regeste

appropriazione indebita giusta l'art. 138 n. 1 CP | Beschwerde gegen StA, Einstellungsverfügung

Erwägungen

E. 4

/ 11 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). L'autorità di ricorso dispone di pieno potere cognitivo potendo esaminare liberamente il fatto e il diritto (Guidon, op. cit., n. 15 ad art. 393 CPP). 1.5. Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP il reclamo deve essere motivato. La parte reclamante deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (TF 6B_1181/2018 del 28.11.2018; 6B_130/2013 del 3.6.2013 consid. 3.2). Il reclamo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (TF 6B_48/2018 del 7.6.2018 consid. 2.3.3). 1.6. Le esigenze di forma e motivazione risultano rispettate, il reclamo è pertanto ricevibile in ordine. 2.1. La Procura pubblica ha abbandonato il procedimento penale nei confronti della reclamante non riconoscendole alcuna indennità per le spese legali sostenute, ritenendo che la mera circostanza di dover presenziare a due interrogatori non darebbe diritto a un'indennità. Inoltre, onde essere indennizzabile, il coinvolgimento di un difensore dovrebbe essere necessario alla luce della complessità fattuale o giuridica del caso, circostanze che non ricorrerebbero nella fattispecie. Sarebbe inoltre ininfluenza la circostanza addotta dalla reclamante per cui l'emanazione del precedente decreto d'accusa avrebbe fatto sospendere la sua procedura di naturalizzazione. Il decreto d'accusa precedentemente emanato non sarebbe poi ingiustificato posto come, sulla base delle informazioni di cui la Procura pubblica disponeva al momento della sua emanazione, avrebbe dovuto essere presunta la commissione di un reato di appropriazione indebita in relazione alla cassaforte. Solamente gli ulteriori elementi emersi nel corso del complemento dell'istruttoria avrebbero permesso di escludere d'acchito tale circostanza. Le informazioni e mezzi di prova che avrebbero permesso di giungere a tale conclusione avrebbero peraltro potuto essere forniti dalla persona imputata già prima dell'apertura dell'istruttoria (act. PP 39 consid. 7.2). 2.1.1. Ciò viene contestato dalla reclamante, la quale fa valere che l'intervento del proprio patrocinatore non sarebbe stato insignificante, avendo egli nel corso interrogatorio da parte della Procura pubblica posto una serie di importanti domande complementari e prodotto documenti estrapolati dal telefonino della reclamante (act. A.1 n. III.3). La reclamante, di professione cameriera, non sarebbe stata in grado di valutare le sue possibilità di successo e ancora meno di valutare quali

E. 4.1

Vanno infine stabilite le spese della presente procedura di reclamo. Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nella fattispecie la reclamante è risultata integralmente vincente. Alla luce di tale esito ben si giustifica porre la tassa di giustizia, fissata in CHF 1'500.00 (art. 8 cpv. 1 OECG [CSC 350.210]), integralmente a carico del Cantone dei Grigioni.

E. 4.2

Essendo la reclamante anche in questa sede rappresentata e avendo ottenuto ragione, ha diritto a un'indennità anche per le spese sostenute nella presente procedura. Esse vanno ugualmente a carico del Cantone dei Grigioni (art. 436 cpv. 1 CPP in unione all'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Poiché non è stata presentata una nota d'onorario per la procedura di reclamo, l'indennità va fissata secondo libero apprezzamento del giudice. Tenuto conto delle circostanze del caso concreto e del dispendio causato al patrocinatore della reclamante in questa sede è da ritenere adeguato un indennizzo forfettario di complessivi CHF 1'000.00 (spese e IVA incluse).

E. 5

/ 11 sarebbero stati i fatti che avrebbe dovuto sottolineare per giungere a un abbandono del procedimento, così come quali sarebbero state le ulteriori prove da proporre a sua tutela nel contesto della procedura penale. Neppure la Procura pubblica stessa sarebbe poi stata in grado di proporre una valutazione dettagliata sulle norme applicabili alla fattispecie parlando, nella presa di posizione all'opposizione, in via principale di condanna a norma dell'art. 138 n. 1 cpv. 1 CP e in via subordinata di una condanna a norma dell'art. 137 cifra 2 CP. Ciò comproverebbe la complessità del caso. Nella fattispecie si sarebbe poi in presenza di un delitto e per lo stesso sarebbe stata negata alla reclamante la facoltà di continuare la procedura di naturalizzazione iniziata. Solo grazie all'intervento dell'avvocato, a una sua discussione approfondita con la reclamante e un dettagliato studio dell'incarto, così come dopo un lungo interrogatorio con domande complementari proposte dal patrocinatore e di prove presentate all'udienza, sarebbe stato possibile ottenere l'abbandono del procedimento. L'intervento del patrocinatore sarebbe nella fattispecie indubbiamente giustificato per permettere alla persona imputata di far valere convenientemente gli argomenti di fatto e di diritto a sua discolpa (act. A.1 n. III.9). 2.1.2. Nella propria presa di posizione la Procura pubblica, rimandando alla motivazione del decreto impugnato, ha confermato la propria tesi precisando che la procedura di opposizione sarebbe stata riconoscibilmente limitata all'accertamento sulla volontà della reclamante di appropriarsi di una cassaforte. Risulterebbe pertanto difficile comprendere in cosa avrebbe consistito la complessità giuridica o fattuale lamentata (act. A.2 n. 1). Sulla scorta degli indizi emersi dalle indagini della Polizia cantonale la Procura pubblica sarebbe stata tenuta a concludere che la reclamante si fosse appropriata della cassaforte. Solamente dinanzi alla Procura pubblica la reclamante avrebbe disposto della conversazione Whatsapp tra lei e il suo precedente difensore, la quale l'avrebbe scagionata da qualsiasi reato di appropriazione. La reclamante avrebbe potuto porre termine alla procedura penale inoltrando semplicemente la predetta corrispondenza, azione che non avrebbe richiesto il coinvolgimento di un difensore. La difesa avrebbe invece sottaciuto l'esistenza di tale mezzo di prova fino alla fine della procedura di opposizione, inoltrandolo solamente al termine dell'interrogatorio della Procura pubblica. Le prestazioni che la reclamante vorrebbe far porre a carico dello Stato sarebbero quindi state unnecessary ai fini di una difesa efficace. Le altre domande complementari poste dal difensore sarebbero poi

state in larga misura prive di rilevanza per la procedura in esame, riguardando avvenimenti senza alcun nesso con la fattispecie (act. A.2 n. 2). La Procura pubblica ha inoltre fatto valere che i pregiudizi subiti dalla reclamante a causa dell'istruttoria sarebbero di natura bagatellare. L'obbligo

E. 6

/ 11 di indennizzo presupporrebbe una sufficiente gravità dell'atto istruttorio subito e un pregiudizio di sufficiente gravità causato da tale atto. Il decreto d'accusa prevedeva una condanna a una pena pecuniaria di sole dieci aliquote giornaliere. Considerata la semplicità del caso e la procedura istruttoria alquanto snella non sarebbe ravvisabile né un atto istruttorio né pregiudizi che raggiungerebbero il predetto grado di gravità. La sussistenza di un procedimento amministrativo parallelo sarebbe poi già di per sé inadatta a influenzare la valutazione ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 lett. c CPP. Il fatto che il procedimento penale avrebbe sortito un effetto significativo sul procedimento amministrativo parallelo costituirebbe poi una mera allegazione di parte (act. A.2 n. 3). 2.2. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP se pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Ciò comprende in particolare la rifusione delle spese per un difensore di fiducia a condizione che l'intervento di un avvocato sia necessario in considerazione della complessità fattuale o giuridica del caso (TF 6B_1099/2017 dell'1.5.2018 consid. 1.3.1). L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato (art. 429 cpv. 2 CPP). 2.2.1. L'indennità secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presuppone che sia il ricorso ai servizi di un avvocato sia il dispendio da questi sostenuto siano adeguati. L'assegnazione di un'indennità per le spese della difesa ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP non è circoscritta ai casi di difesa obbligatoria previsti dall'art. 130 CPP, ma può essere estesa a quelli in cui il ricorso a un avvocato risulti semplicemente ragionevole. Si deve considerare che il diritto penale materiale e processuale è complesso e rappresenta, per una persona non avvezza alla materia, un motivo di difficoltà. Chi si difende da solo è suscettibile di ritrovarsi in una situazione meno favorevole e ciò non dipende necessariamente dalla gravità del reato rimproverato. Nell'ambito della valutazione relativa alla ragionevolezza o meno del ricorso ai servizi di un avvocato occorre tenere conto, oltre della gravità del reato e della complessità del caso in fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e delle ripercussioni sulla vita personale e professionale dell'imputato (TF 6B_197/2022 del 25.5.2022 consid. 2.2; 6B_706/2021 del 20.12.2021 consid. 2.1.1; DTF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5; Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 13 ad art. 429 CPP). Se il ricorso a un avvocato è da ritenersi adeguato dipende quindi dalle circostanze del caso concreto, all'adeguatezza non devono essere posti requisiti elevati (TF 6B_197/2022 del 25.5.2022 consid. 2.2 e rinvii). In casi semplici sotto il profilo

E. 7

/ 11 giuridico il dispendio del difensore deve limitarsi a un minimo; semmai è sufficiente una consultazione. Nell'ambito di crimini o delitti, far capo a un avvocato può essere considerato un esercizio non adeguato dei diritti procedurali solo in casi eccezionali, come ad esempio quando il procedimento è abbandonato già dopo il primo interrogatorio (TF 6B_197/2022 del 25.5.2022 consid. 2.2; DTF 138 IV 197 consid. 2.3.5). 2.2.2. In applicazione dell'art. 430 cpv. 1 lett. c CPP l'autorità penale può ridurre oppure non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se le spese dell'imputato sono di

esigua entità. Questa disposizione codifica il principio secondo cui sono indennizzate soltanto le spese di una certa entità (FF 2006 989, pag. 1232; Yvona Griesser, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlens [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, Art. 197-457, 3a ed., Zurigo 2020, n. 14 ad art. 430 CPP). Una persona deve sopportare fino ad un certo grado il rischio di un procedimento penale ingiustificato. Non deve dunque essere riconosciuto un indennizzo per ogni minimo svantaggio. L'obbligo di indennizzo presuppone infatti una certa obiettiva gravità dell'atto istruttorio ed uno svantaggio rilevante (TF 6B_808/2011 del 24.5.2012 consid. 3.2.). Si determina secondo apprezamento se le spese siano da reputare esigue. Gli inconvenienti minori quali l'obbligo di comparire una o due volte a un'udienza non danno diritto ad un indennizzo (FF 2006 989, pag. 1232; Griesser, op. cit., n. 14 ad art. 430 CPP; di altra opinione: Stefan Wehrenberg/Friedrich Frank, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2a ed., Basilea 2014, n. 18 ad art. 430 CPP). Quest'ultimo principio vale nondimeno nel caso di interrogatori ai quali compare l'imputato da solo. Qualora l'imputato compaia accompagnato da un legale, nell'ipotesi in cui tale accompagnamento fosse necessario giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, non si può più parlare di costi esigui del procedimento penale (Griesser, op. cit., n. 14 ad art. 430 CPP).

2.3. Nel caso in esame è quindi in primo luogo da esaminare se il fatto di fare capo a un avvocato sia da ritenere adeguato o meno.

2.3.1. Il solo fatto che la reclamante nel corso del procedimento sia stata interrogata solamente due volte – una dalla Polizia cantonale (act. PP 6 e 7) e l'altra dalla Procura pubblica (act. PP 29) – non è ancora sufficiente per non riconoscerle la rifusione delle spese legali. Ora, vero è che la presente fattispecie non è da ritenere particolarmente complessa, tuttavia il procedimento a suo carico è stato promosso per appropriazione indebita ai sensi dell'art. 138 n. 1 cpv. 1 CP, pertanto di un crimine ex art. 10 cpv. 2 CP. Si tratta quindi comunque di un reato di una certa gravità e, dal profilo giuridico, non subito comprensibile per un non giurista. Già

E. 8

/ 11 solo alla luce di ciò, sulla base della giurisprudenza menzionata in precedenza, non può di principio essere ritenuto come inadeguato il fatto di far capo a un avvocato. A ciò si aggiunge che il procedimento penale ha avuto anche un impatto sulla vita personale della reclamante, avendo un influsso sulla procedura di naturalizzazione in corso, come emerge dallo scritto dell'Ufficio della migrazione e del diritto civile (act. PP 21). La Procura pubblica, senza una più precisa motivazione, si è a tal proposito limitata a indicare che la procedura amministrativa sarebbe influente così come pure inadatta a influenzare la valutazione ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 lett. c CPP. Secondo la citata giurisprudenza tuttavia anche l'impatto del procedimento penale sulla vita personale e professionale dell'imputato è da considerare nella valutazione dell'adeguatezza. Alla luce di ciò, nella fattispecie il ricorso a un avvocato non può, anche per questo motivo, essere ritenuto come inadeguato. Già solo considerando il capo di imputazione e l'impatto del procedimento penale sulla vita personale della reclamante, non può poi essere seguita la tesi della Procura pubblica secondo cui la reclamante avrebbe subito unicamente pregiudizi di natura bagatellare.

2.3.2. Va pure evidenziato che la reclamante ha fatto ricorso a un avvocato unicamente dal momento in cui è stato emanato il decreto d'accusa nei suoi confronti, inoltrando opposizione per il tramite di un difensore di fiducia (act. PP 15). Alla luce del decreto d'accusa, con cui è stata ritenuta colpevole di appropriazione indebita (act. PP 14), così come pure della presa di posizione all'opposizione da parte della Procura pubblica – con cui quest'ultima ha ribadito la propria tesi, indicando inoltre che quandanche non fosse

stata ammessa l'intenzione circa l'indebito profitto o l'elemento oggettivo costitutivo dell'affidamento, sarebbe comunque stato applicato l'art. 137 cifra 2 CP (act. PP 17) – la reclamante non poteva al momento del conferimento del mandato – momento determinante per l'esame dell'adeguatezza (TF 6B_188/2018 del 23.7.2018 consid. 2.5) – prevedere che il procedimento si sarebbe potuto concludere con un abbandono. Il fatto di fare in quel momento capo a un avvocato è quindi da considerare come adeguato. È inoltre a seguito dell'intervento dell'avvocato, in particolare alla sua partecipazione all'interrogatorio dinanzi alla Procura pubblica e alle prove da lui prodotte, che il procedimento è poi stato abbandonato, non emergendo alcuna volontà da parte della reclamante di appropriarsi della cassaforte. Ciò dimostra che l'intervento dell'avvocato sia quindi effettivamente stato utile e necessario. Pure il fatto che la conversazione Whatsapp con il precedente patrocinatore (act. PP 30-33) – prova determinante per scagionarla da qualsiasi reato di appropriazione, secondo quanto dichiarato dalla Procura pubblica stessa (act. A.2 n. 2) – sia stata prodotta unicamente in sede di interrogatorio dinanzi alla Procura pubblica e non già precedentemente

E. 9

/ 11 temente sta piuttosto a dimostrare che la qui reclamante, quale persona senza conoscenze giuridiche, non era in grado di difendersi adeguatamente da sola, non essendo in grado di valutare quali prove potessero essere portate a suo favore. 2.3.3. Tenuto conto di tutto quanto precede, a fronte delle circostanze del caso concreto e del tipo di reato imputato alla reclamante, è quindi da ritenere che – contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura pubblica – nella fattispecie il ricorso a un difensore di fiducia era adeguato. 3.1. Da esaminare rimane la questione a sapere se anche l'importo fatturato dal difensore di fiducia sia adeguato. 3.2. Come detto, sia il ricorso a un avvocato sia le spese da quest'ultimo fatturate devono essere adeguate, ossia proporzionali alla difficoltà del caso (cfr. DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2; 138 IV 197 consid. 2.3.4). Sono quindi indennizzabili (solo) le spese corrispondenti a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato. Ciò significa che le spese di patrocinio devono essere ragionevolmente proporzionate sia alla complessità del caso sia all'importanza del caso. Qualora le spese appaiono superflue, eccessive ed estranee al procedimento, non devono essere compensate. A far stato sono le circostanze sussistenti al momento dell'intervento del difensore. Inoltre, le spese elencate nella nota d'onorario devono essere comprensibili e verificabili, ossia deve essere chiaro quanto tempo l'avvocato ha dedicato a ogni singola prestazione (DTF 115 IV 156 consid. 2d; PTC GR 2016 N 26 consid. 3d/aa; Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 15 segg. ad art. 429 CPP con riferimenti ivi citati). L'art. 429 CPP non contiene alcuna più precisa indicazione in merito al calcolo dell'indennità, e in particolare sulla tariffa oraria da prendere in considerazione. Per quanto concerne quest'ultima, secondo la giurisprudenza, le spese di patrocinio vanno calcolate sulla base della tariffa usuale applicabile al foro del procedimento (DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_660/2021 del 9.11.2022 consid. 3.3.5). Nella fattispecie è quindi applicabile l'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati del Cantone dei Grigioni (OOA; CSC 310.250), la quale prevede come corrente una tariffa oraria fra i CHF 210.00 e i CHF 270.00 (art. 3 cpv. 1 OOA). 3.3. In concreto la convenzione d'onorario sottoscritta dalla reclamante prevede per avvocati con esperienza professionale da 5 a 15 anni, come l'avv. Keller, una tariffa oraria di CHF 280.00 (act. PP 38). Con nota d'onorario dettagliata del 25 maggio 2023 l'avv. Keller ha fatto valere un onorario di complessivi CHF 2'149.55, corrispondente un dispendio orario di 7 ore e 10 minuti alla tariffa

E. 10

/ 11 oraria di CHF 270.00, più CHF 58.05 di spese (3% dell'onorario), CHF 2.80 per la trasferta e CHF 153.70 di IVA (act. PP 38). 3.3.1. Si evidenzia anzitutto che la tariffa oraria di CHF 270.00 fatta valere rientra in quella prevista dall'art. 3 cpv. 1 OOA. Inoltre, considerando la complessità del caso in esame e le prestazioni elencate nella nota d'onorario dettagliata, anche il dispendio orario di complessive 7 ore e 10 minuti risulta adeguato per la presente fattispecie. Pure gli ulteriori importi fatturati, e meglio CHF 58.05 per le spese (3% di CHF 1935.00), CHF 2.80 per spese di trasferta (corrispondenti a 4 km a CHF 0.70/km) e CHF 153.70 per l'IVA (7.7% di CHF 1995.85), non prestano il fianco a critiche. 3.3.2. Alla luce di quanto precede l'importo di complessivi CHF 2'149.55 (spese e IVA incluse) fatturato dall'avv. Keller è da riconoscere integralmente alla reclamante quale indennità per la procedura preliminare. 3.4. Tenuto conto di tutto quanto precede, essendo il ricorso a un avvocato ragionevole giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP e venendo riconosciuto alla reclamante un importo di CHF 2'149.55 per le spese di patrocinio, non si può concludere per l'esistenza di un caso ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 lett. c CPP.

E. 11

/ 11 La Seconda Camera penale pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e il dispositivo n. 3 del decreto di abbandono della Procura pubblica del 6 giugno 2023 è annullato e riformato come segue: 3. A A. _____ è riconosciuta un'indennità per la procedura preliminare di CHF 2'149.55 (spese e IVA incluse) a carico del Cantone dei Grigioni. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di complessivi CHF 1'500.00, è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 3. A A. _____ è riconosciuta un'indennità per la procedura di reclamo di CHF 1'000.00 (spese e IVA incluse) a carico del Cantone dei Grigioni. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.